



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Olbia Tempio

Piazza Villamarina – 07028
tel 0789 740900 fax 0789 754794
info@comunesantateresagallura.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n° 202 del 14/08/2012 avente per oggetto: Inibizione dal prelievo e consumo di mitili dall'allevamento ubicato nella Laguna di Porto Pozzo, di cui era titolare la Soc. "Cooperativa la Peschiera s.r.l.", in assenza di depurazione.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella laguna di Porto Pozzo è presente un allevamento di molluschi bivalvi di cui era proprietaria la Soc. "Cooperativa la Peschiera" con sede in Santa Teresa Gallura, Loc. Porto Pozzo, viale Aldo Moro snc, legalmente rappresentata dal Sig. Massimiliano Brunetto nato a Sassari il 06.12.1971 e residente in Santa Teresa Gallura in Via Toscana n° 26;

DATO ATTO che con la sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 1061/2011 è stato disposto l'annullamento della Deliberazione della G.R. n. 75/7 del 30/12/2008 inerente le direttive per il rilascio delle concessioni demaniali ai fini della pesca in Sardegna;

PRESO ATTO che a seguito di tale annullamento gli operatori che gestivano gli specchi acquei, tra i quali anche la predetta società cooperativa, si sono trovati senza titolo concessorio valido per occupare le aree fino ad allora gestite;

ACCERTATO che la stessa società cooperativa ha già presentato istanza, presso il competente Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale – servizio pesca- della Regione Sardegna, il rilascio della concessione provvisoria nella laguna di Porto Pozzo e che a tutt'oggi la stessa è in fase istruttoria;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e riforma Agro Pastorale – servizio Pesca - trasmessa per conoscenza a questo Comune acclarata al protocollo generale al n. 13644 in data 23/07/2012 con la quale si comunica che i molluschi allevati vengono pescati da pescatori professionisti e non, esterni alla cooperativa, probabilmente anche per fini commerciali, senza regolamentazione e soprattutto senza che sia dato conoscerne la destinazione;

RILEVATO che la parte della laguna di Porto Pozzo, di cui era concessionaria la Soc. "Cooperativa la Peschiera", è classificata come zona "B" e che pertanto tutti i molluschi pescati all'interno dello specchio acqueo devono essere sottoposti ad un processo di depurazione o di trasformazione in strutture autorizzate prima della immissione in commercio o del consumo;

CONSIDERATO che negli ultimi due anni successivamente alle analisi effettuate sui campioni delle acque prelevate nello stesso specchio acqueo dalla competente autorità Sanitaria Locale è stata riscontrata la presenza di tossine algali del tipo P. S. P., per le quali alla società cooperativa predetta è stata interdetta la possibilità di prelevare mitili dagli allevamenti e dalla zona di stabulazione ubicati nella Laguna di Porto Pozzo;

RITENUTO che il prelievo dei mitili effettuata da pescatori dilettanti debba essere interdetto per le motivazioni espresse nel punto precedente e che invece quello effettuato dai pescatori professionisti debba essere condizionato al preventivo invio, prima della commercializzazione del pescato, presso un centro di depurazione riconosciuto o ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto per tali attività, garantendo in tal caso la tracciabilità del prodotto per la tutela della salute dei consumatori;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire eventuali intossicazioni dovute al consumo dei predetti molluschi , che in assenza di specifici controlli sanitari possono avere esiti dannosi per la salute pubblica ;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. n° 267/2000;

RITENUTO di provvedere in conformità;

ORDINA

Il divieto di prelievo di molluschi dallo specchio acqueo denominato "laguna di Porto Pozzo" di cui era titolare la Soc. " Cooperativa La Peschiera s.r.l." ai pescatori non professionisti , poiché privi dei necessari requisiti sanitari per il consumo diretto.

E' consentito il prelievo dei mitili da parte dei pescatori professionisti , che devono comunque obbligatoriamente sottoporre i medesimi ad un processo di depurazione o di trasformazione in strutture autorizzate prima della immissione in commercio e/o prima del consumo, garantendo la tracciabilità del prodotto e la tutela della salute dei consumatori.

Gli agenti della forza pubblica e chiunque spetti, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Che la stessa sia trasmessa in copia:

- Al Sig. Prefetto di Sassari;
- Alla A.S.L. n° 2 di Olbia;
- Al Corpo Polizia Locale di Santa Teresa Gallura;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Teresa Gallura;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza;
- Al Posto Fisso di Polizia di Stato.

AVVERTE CHE

Ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della Legge 07/08/1990 n° 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il sig. Salvatore Fioredda , del settore Polizia Locale .

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).



IL SINDACO
Stefano Ilario Pisciotto